

Art. 5
Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte con le risorse stanziare sull'unità previsionale di base (UPB) 132 "Funzionamento degli organi politici - spese correnti" del bilancio dell'esercizio 2006 e pluriennale 2006/2008.

2. Per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.

Art. 6
Abrogazioni

1. La legge regionale 28 luglio 1976, n. 42 (Fondo di rappresentanza del Presidente della Giunta regionale), è abrogata.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

MARTINI

Firenze, 28 novembre 2006

La presente legge è stata approvata dal Consiglio Regionale nella seduta del 21.11.2006.

LEGGE REGIONALE 28 novembre 2006, n. 59

Condizioni e modalità per la partecipazione della Regione Toscana alla società Logistica Toscana - società consortile a responsabilità limitata.

Il Consiglio Regionale
ha approvato

Il Presidente della Giunta
promulga

la seguente legge:

SOMMARIO

- Art. 1 - Oggetto
Art. 2 - Condizioni per la partecipazione della Regione alla Società
Art. 3 - Designazione dei componenti di spettanza della Regione negli organi sociali
Art. 4 - Indirizzi per l'attività della Società e contributo regionale

- Art. 5 - Bilanci
Art. 6 - Relazione al Consiglio regionale
Art. 7 - Norma finanziaria

Art. 1
Oggetto

1. La presente legge disciplina le condizioni e le modalità della partecipazione regionale, già autorizzata ai sensi dell'articolo 43 della legge regionale 27 dicembre 2005, n. 70 (Legge finanziaria per l'anno 2006), alla società Logistica Toscana - società consortile a responsabilità limitata, di seguito denominata Società, con sede in Firenze, già costituita dalle camere di commercio e da Unioncamere Toscana.

Art. 2
Condizioni per la partecipazione della Regione alla Società

1. L'acquisizione della quota di partecipazione di cui all'articolo 1 pari al 51 per cento del capitale sociale, è subordinata all'approvazione da parte dell'assemblea dei soci, previo parere favorevole della Giunta regionale, sentite le commissioni consiliari competenti, delle modifiche statutarie finalizzate a consentire e disciplinare la partecipazione della Regione alla Società stessa e concernenti in particolare:

- a) l'istituzione del collegio sindacale;
- b) l'istituzione dell'amministratore delegato;
- c) il potere regionale di designazione della maggioranza dei componenti il consiglio di amministrazione, tra i quali è nominato l'amministratore delegato;
- d) il potere regionale di designazione di due componenti il collegio sindacale, tra i quali è nominato il Presidente;
- e) la definizione annuale, da parte dell'assemblea dei soci, di indirizzi per l'amministrazione della Società relativamente all'anno successivo, ai fini della predisposizione del programma di attività e degli atti di bilancio;
- f) la definizione del contributo ordinario annualmente dovuto dalla Regione nei limiti dell'importo massimo stanziato nel bilancio pluriennale regionale.

2. La Regione mantiene la maggioranza del capitale sociale per l'intera durata della sua partecipazione alla Società.

Art. 3
Designazione dei componenti di spettanza della Regione negli organi sociali

1. Il Presidente della Giunta regionale designa il componente del consiglio di amministrazione da nominare amministratore delegato.

2. Il Consiglio regionale designa gli altri componenti di spettanza della Regione negli organi sociali.

Art. 4

Indirizzi per l'attività della Società e contributo regionale

1. In relazione a quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera e), la Giunta regionale, entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello di riferimento, definisce ed impartisce al proprio rappresentante in assemblea gli indirizzi per l'attività della Società, in coerenza con gli atti della programmazione regionale e tenendo conto del limite massimo del contributo annuo che può essere assegnato alla Società secondo le previsioni del bilancio pluriennale.

Art. 5

Bilanci

1. Il bilancio di esercizio della Società è trasmesso alla Giunta regionale entro trenta giorni dalla sua approvazione, corredato della relazione degli amministratori sulla gestione e della relazione del collegio sindacale.

2. Il bilancio economico di previsione della Società e la relativa relazione programmatica sono trasmessi alla Giunta regionale entro trenta giorni dalla loro approvazione.

Art. 6

Relazione al Consiglio regionale

1. La Giunta regionale, secondo quanto previsto all'articolo 4, comma 7, della legge regionale 6 agosto 2001, n. 36 (Ordinamento contabile della Regione Toscana), relaziona annualmente al Consiglio regionale sulle attività svolte e sugli obiettivi raggiunti dalla Società, nonché sugli indirizzi che la stessa Giunta intende impartire ai sensi dell'articolo 4.

Art. 7

Norma finanziaria

1. Agli oneri per il conferimento al capitale sociale e per il contributo di funzionamento della Società si fa fronte nel triennio 2006/2008 con le risorse previste all'articolo 43 della l.r. 70/2005.

2. Per gli anni successivi, agli oneri per il contributo di funzionamento, determinato con le modalità di cui all'articolo 4, si fa fronte con legge di bilancio.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di

osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

MARTINI

Firenze, 28 novembre 2006

La presente legge è stata approvata dal Consiglio Regionale nella seduta del 21.11.2006.

LEGGE REGIONALE 28 novembre 2006, n. 60

Reviviscenza della lettera b), comma 2, dell'articolo 20 della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112). Modifica alla legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento).

Il Consiglio Regionale
ha approvato

Il Presidente della Giunta
promulga

la seguente legge:

SOMMARIO

Art. 1 - Modifica all'articolo 28 della l.r. 20/2006

Art. 2 - Reviviscenza della lettera b), del comma 2, dell'articolo 20 della l.r. 88/1998

Art. 3 - Entrata in vigore

Art. 1

Modifica all'articolo 28 della l.r. 20/2006

1. Il comma 2, dell'articolo 28, della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento), è abrogato.

Art. 2

Reviviscenza della lettera b), del comma 2, dell'articolo 20 della l.r. 88/1998

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, vige nuovamente la lettera b), comma 2, dell'articolo 20 della legge regionale 1 dicembre 1998,